

Massima numero 112 del 09 settembre 2020

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da ACP – Agenzia per i contratti pubblici della Provincia di Bolzano SUA Servizi e Forniture - Affidamento dei servizi di trasporto scolastico della Provincia di Bolzano per gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 - Importo a base di gara: Euro 8.192.539,19 (lotto 1), Euro 7.928.368,23 (lotto 2), Euro 5.504.712,10 (lotto 3), Euro 5.625.039,51 (lotto 4) -S.A.: ACP – Agenzia per i contratti pubblici della Provincia di Bolzano SUA SF.

Riferimenti normativi: Art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Motivi di esclusione, Grave illecito professionale, Illecito anticoncorrenziale, Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.

Motivi di esclusione – Grave illecito professionale – Illecito anticoncorrenziale - Abuso di posizione dominante – Valutazione discrezionale. Nell’ambito degli illeciti anticoncorrenziali, valutabili dalla stazione appaltante ai fini dell’affidabilità professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, rientrano variegate tipologie di condotte che alterano la situazione di mercato caratterizzata dalla libera competizione tra più operatori, sia quelle cd. di tipo escludente che quelle di sfruttamento, tra cui gli abusi di posizione dominante vietati dall’art. 102 del TFUE, qualora siano suscettibili di influire in modo distorsivo sul mercato. In presenza di un provvedimento esecutivo dell’AGCM di condanna di un concorrente per avere posto in essere un abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di trasporto pubblico extraurbano di passeggeri su gomma di una Provincia, consistente nel ritardo e rifiuto di fornire all’Amministrazione le informazioni necessarie ai fini della realizzazione della procedura competitiva per il nuovo affidamento dei servizi, compete in via esclusiva alla stazione appaltante valutare (previo contraddittorio con l’interessato) se la condotta sanzionata incida negativamente sull’integrità ed affidabilità dell’operatore, secondo le coordinate tracciate nelle Linee guida ANAC n. 6, e dunque se essa sia o meno ostativa alla sua ammissione in gara.